

ERRATA CORRIGE

Si precisa che a causa di un errore materiale, al punto III.4) del Bando di gara ad al punto G) del Disciplinare di gara, è stato indicato che “L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del minimo garantito per il quadriennio di sub concessione” anziché “L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del minimo garantito per il quinquennio di sub concessione”. Si precisa quindi che la cauzione provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell'importo del minimo garantito per il quinquennio di sub concessione.

Si precisa, altresì, che per lo stesso errore materiale, al punto III.4) del bando di gara è stato indicato che “La Fidejussione dovrà altresì garantire, ai sensi dell'art. 38 c.2) -bis introdotto dall'art. 39 c.1) del D.L. 90/2014 il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 2 per mille dell'importo complessivo del minimo garantito per il quadriennio di subconcessione” anziché “La Fidejussione dovrà altresì garantire, ai sensi dell'art. 38 c.2) -bis introdotto dall'art. 39 c.1) del D.L. 90/2014 il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 2 per mille dell'importo complessivo del minimo garantito per il quinquennio di subconcessione”. Si precisa quindi che il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria deve essere pari al 2 per mille dell'importo complessivo del minimo garantito per il quinquennio di subconcessione.

Il RUP

D.ssa Patrizia Fasciana

